



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI FROSINONE
Ente pubblico non economico**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone (Sez. A Commercialisti, Sez. B Esperti Contabili, Elenco speciale dei non esercenti), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 139/2005 e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009.

Articolo 2 – Misura della quota

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone e le modalità di riscossione e di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 D.Lgs n. 139/2005 lettera p).

Articolo 3 – Modalità di riscossione

La quota annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista dalla delibera consiliare di cui all'art. 2.

Nei 30 gg successivi alla scadenza prevista dalla delibera consiliare prevista all'art. 2, la Segreteria provvederà a sollecitare a mezzo PEC / Raccomandata gli iscritti morosi che potranno regolarizzare la propria posizione senza addebiti ulteriori entro 30 gg. dal ricevimento del sollecito.

In caso di protratto inadempimento anche dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, gli iscritti saranno invitati con PEC o lettera raccomandata a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 20 giorni. L'iscritto, a seguito di tale invito sarà tenuto a



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI FROSINONE
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

versare, oltre alla quota dovuta, una somma pari al 10% della quota stessa a titolo di interessi legali e rimborso forfettario di spese di segreteria.

Articolo 4 – Morosità e norme disciplinari

Scaduto il termine di cui all'art. 3, il Consiglio dell'Ordine, accerta gli Iscritti che non abbiano provveduto al pagamento della quota annuale entro il termine ultimo comunicato con il secondo sollecito di cui all'art. 3 e trasmette i nominativi degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, il quale procederà ad aprire nei confronti degli stessi l'istruttoria del Procedimento Disciplinare, così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. N. 139/2005 (artt. 49-57) e dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la pronuncia a carico degli iscritti morosi, della **sospensione per morosità**, prevista dall'art. 54 del predetto decreto e dall'art. 7 del Regolamento citato.

Sentito l'iscritto secondo quanto disposto dal Regolamento per la funzione disciplinare territoriale, esperite le formalità previste e accertato il mancato pagamento della quota annuale delibera l'apertura del procedimento disciplinare per morosità, che prevede la sanzione della sospensione fino a che l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute. Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia ottemperato, il Consiglio di Disciplina adotterà la procedura di cancellazione con le modalità previste nell'art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione di contributi approvato dal Consiglio Nazionale.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 29 febbraio 2024 e viene pubblicato sul sito web dell'Ordine.
